

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamati:

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio e, in particolare, l'art.15, comma 6;
- la L.R. 5 luglio 1999 n.14 di attuazione della riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art.15 in cui si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art.15 del suddetto decreto legislativo;

Vista la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e le successive deliberazioni n. 2549 del 9 dicembre 2003, 1948 del 10 dicembre 2007 e n. 867 dell'11 giugno 2008, con le quali sono stati fissati il calendario delle vendite di fine stagione invernali ed estive nonché la durata e le modalità di svolgimento delle vendite di che trattasi;

Ritenuto, al fine di recepire le istanze pervenute dalle organizzazioni delle imprese del commercio e assicurare un quadro omogeneo con la disciplina vigente nelle Regioni limitrofe, procedere alla definizione dei periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione proponendo che i saldi invernali possono svolgersi a partire dal primo sabato di gennaio fino al primo sabato di marzo. Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza dal sei gennaio nei Comuni in cui è consentita l'apertura festiva in base alla normativa vigente e dal giorno feriale successivo al 6 gennaio in tutti gli altri. I saldi estivi possono svolgersi a partire dal primo sabato di luglio fino al primo sabato di settembre;

Accertato che il calendario delle vendite di fine stagione, così come sopra delineato, consente certezza ed uniformità nella decorrenza dei saldi sia invernali che estivi e favorisce la possibilità di instaurare una politica di sconti e condizioni di favore sui prodotti di moda fin dal primo fine settimana di gennaio e di luglio venendo così ad anticipare una misura diretta alla lotta contro il caro-vita che da un lato permette alle famiglie di poter soddisfare le proprie necessità a prezzi ridotti e dall'altro consente alle imprese di aumentare i volumi di vendita con indubbio vantaggio in un periodo di crisi dei consumi, come quello attuale;

Dato atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la predetta

deliberazione n. 1732/1999 e indicate nell'allegato "A" del provvedimento medesimo;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

Richiamata la propria deliberazione n. 450/2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di stabilire, per le motivazioni espresse nel preambolo e che qui si intendono integralmente assunte, che le vendite di fine stagione o saldi invernali possono svolgersi a partire dal primo sabato di gennaio fino al primo sabato di marzo. Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza dal 6 gennaio nei Comuni in cui è consentita l'apertura festiva, in base alla normativa vigente e dal giorno feriale successivo in tutti gli altri. Le vendite di fine stagione o saldi estivi possono svolgersi a partire dal primo sabato di luglio fino al primo sabato di settembre;
- di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 1732/1999 in riferimento alle vendite di fine stagione;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -